

Corte di Cassazione sez. II – 12 ottobre 2006 n. 34179 – Pres. Casentino
– Est. Macchia

Falsificazione certificato assicurativo - tentata truffa – non configurabilità

L'apposizione sul parabrezza del proprio autocarro di un certificato assicurativo falso non integra gli estremi del reato di truffa.

Elemento di struttura, seppur implicito, di tale fattispecie è la realizzazione di una disposizione patrimoniale, che costituisca conseguenza dell'errore indotto e causa dell'ingiusto profitto con l'altrui danno.

Nella fattispecie concreta manca, appunto, un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, posto che esso non è affatto ravvisabile nel fatto "che gli agenti, indotti in errore, non contestino l'evasione tributaria, né dal fatto che l'erario si limiti a subire la inadempienza dell'agente al momento del versamento della somma inferiore a quella dovuta."

Dall'altro lato non sussiste alcun danno erariale nei confronti della pa, posto che prima della falsificazione del certificato assicurativo non esisteva alcun rapporto di debito tributario o di altra natura con la stessa; il profitto conseguito dall'autore, non essendo destinato a distogliere risorse economiche dal soggetto ipoteticamente truffato, non ha alcuna rilevanza ai fini di un altrettanto ipotetico danno erariale.

Assente, è, anche, la sequenza tipica del delitto di truffa: artificio – induzione in errore – profitto, posto che quest'ultimo sarebbe realizzato immediatamente nel momento in cui l'agente ha versato una somma inferiore a quella dovuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con sentenza del 14 novembre 2005, il Gip del Tribunale di Larino ha prosciolto XXXX, a norma degli articoli 459, comma 3, e 129 Cpp, perché il fatto non sussiste dalla imputazione di tentata truffa per avere, apponendo sul parabrezza del proprio autocarro un certificato assicurativo falso e tacendo di tale falsità al momento del controllo di alcuni agenti, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore tali agenti circa la regolarità della posizione assicurativa dell'autocarro stesso, per procurarsi «l'ingiusto profitto di non pagare la sanzione amministrativa con mancato introito di denaro per l'erario e 'non subire il sequestro dell'autovettura non assicurata».

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, il quale ha dedotto violazione di legge.

Ad avviso del ricorrente, infatti, sussisterebbero gli estremi del contestato reato, in quanto l'imputato non si sarebbe limitato a circolare senza il certificato di assicurazione, ma attraverso il *quid phuris* rappresentato dalla esposizione di un falso certificato, avrebbe eluso i controlli, sottraendosi al pagamento della sanzione amministrativa e della eventuale confisca del veicolo.

Con memoria depositata in prossimità della udienza, il difensore dell'imputato ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha infatti in varie circostanze avuto modo di affermare che l'esposizione sul parabrezza della autovettura del disco contrassegno materialmente falsificato unitamente alla ricevuta, integra il reato di truffa consumata, in quanto l'agente, facendo risultare l'adempimento dell'obbligo fiscale, si è sottratto al pagamento del maggior importo dovuto all'erario (Cassazione, Sezione seconda, 28 settembre 1989, Zito; 14 novembre 1989, Scarcelli). Ma tale orientamento, pur avallato da una pronuncia delle Su (Cassazione, Su, 21 giugno 1986, Giovannelli), non soltanto non ha mancato di far registrare opposte decisioni anche in epoca successiva (v., ad es., Cassazione, Sezione seconda, 9 maggio 1989, De Cesare; 30 giugno 1988, Riccucci), ma è stato pure vivacemente resistito in dottrina.

Partendo, infatti, dalla premessa per la quale nella struttura della truffa, secondo il suo schema tradizionale, sarebbe presente, come requisito implicito, quello dell'atto di disposizione patrimoniale - quale elemento intermedio derivante dall'errore e causa dell'ingiusto profitto con altrui danno (la truffa, è stato sostenuto, sarebbe appunto caratterizzata da tre eventi) - si è infatti osservato, al riguardo, che, pur ammettendosi la configurabilità di un atto dispositivo di carattere omissivo, nell'ambito della condotta innanzi delineata mancherebbe un qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, non essendo esso ravvisabile nel fatto che gli organi di controllo, indotti in errore, non contestino l'evasione tributaria, né tantomeno nel fatto che l'erario si limiti a subire la inadempienza dell'agente al momento del versamento della somma inferiore a quella dovuta: il reato, si è ancora osservato, non sarebbe nella specie ipotizzabile perché manca la necessaria cooperazione della vittima.

Inoltre, non ricorrerebbe la necessaria sequenza "artificio - induzione in errore - profitto", perché, al contrario, il profitto sarebbe realizzato immediatamente, grazie al versamento di una somma inferiore, e l'alterazione del contrassegno risulterebbe finalizzata a dissimulare il profitto già ottenuto.

Simili rilievi, di tutt'altro che evanescente spessore, valgono ovviamente *eo magis* nella ipotesi che qui rileva, posto che tra il "contravventore" e la Pa non sussisteva, prima della falsificazione del certificato di assicurazione, alcun rapporto di "debito", tributario o di altra natura; sicché il comportamento fraudolento in nessun modo poteva correlarsi ad un "danno" dell'erario, neppure dilatando al massimo la nozione di atto di disposizione di carattere omissivo.

Il profitto conseguito dall'imputato, infatti, era quello derivante dalla circolazione senza la copertura assicurativa: dunque, un fatto del tutto neutro agli effetti di un ipotetico «danno erariale», proprio perché quella condotta non era destinata a spostare "risorse" economiche dal soggetto in ipotesi "truffato" all'autore di tale condotta.

A simili principi, d'altra parte, ha fatto appello anche la giurisprudenza di questa Corte, allorché ha avuto modo di affermare che non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale (Cassazione, Sezione sesta, 25 giugno 2001, Scopacasa).

Si è infatti sottolineato - escludendosi la configurabilità della truffa, anche nella forma tentata - che, nel procedimento volto all'accertamento della infrazione amministrativa, l'autorità che irroga la sanzione in nessun modo compie un atto che possa essere riguardato come disposizione di carattere negoziale incidente sul patrimonio della amministrazione rappresentata, né, tantomeno, sul patrimonio del trasgressore, ma pone in essere un atto autoritativo di tipo "ablatorio" che costituisce manifestazione tipica dell'esercizio di uno specifico e tipizzato *munus*, quale è quello di applicare sanzioni.

È del tutto evidente, allora, che, come non può ipotizzarsi, in tale schema pubblicistico, il carattere dispositivo e negoziale dell'atto (l'accertamento della violazione) dal quale può scaturire l'insorgenza del "danno" patrimoniale postulato come elemento essenziale della truffa, nessuna lesione del bene protetto è ipotizzabile ove la condotta fraudolenta si sia limitata, come nella specie, ad eludere l'accertamento di infrazioni amministrative, che costituiscono - esse stesse - il profitto già conseguito dal trasgressore.

PQM Rigetta il ricorso.

ANNOTAZIONE:

Perché sussista il reato di truffa ai sensi dell'art. 640 c.p. è necessario che siano integrati i seguenti elementi costitutivi:

1. condotta caratterizzata da artifici o raggiri;
2. evento: induzione in errore della vittima e conseguimento di un profitto ingiusto con relativo danno altrui.
3. nesso di causalità tra la condotta "truffaldina" e l'induzione in errore della vittima, con relativo conseguimento da parte dell'autore di un profitto ingiusto e di un danno altrui.

In dottrina si è, peraltro, sostenuto che ulteriore requisito, seppur implicito, perché non espressamente richiamato dal legislatore nella descrizione dell'illecito, è la disposizione patrimoniale ad opera della vittima.

Ovvero, è integrata la truffa quando un soggetto con artifici e raggiri, induce, cioè persuade o convince qualcuno a compiere una disposizione patrimoniale (la truffa è collocata tra i reati contro il patrimonio) dalla quale consegue per l'autore un vantaggio altrimenti non conseguibile (ingiusto) e un relativo danno in chiave di diminuzione patrimoniale a carico della vittima.

CASUS DECISUS: XXX veniva prosciolto dal Tribunale dal reato di cui all'art. 640 c.p. con formula assolutoria piena in quanto il fatto commesso non costituisce reato.

Il fatto contestato consiste nell'aver XXXX apposto sul parabrezza del proprio autocarro un certificato assicurativo falso tacendo di tale falsità al momento del controllo da parte di alcuni agenti.

La sentenza è stata impugnata per Cassazione in quanto si è ravvisa nella condotta del XXX la fattispecie della truffa. XXX, infatti, secondo il ricorrente, non ha solo circolato senza copertura assicurativa, ma mediante la falsificazione del certificato assicurativo si è sottratto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di circolazione senza copertura assicurativa e della eventuale confisca del veicolo.

Nell'arresto giurisprudenziale in commento la Cassazione, anche se in difformità rispetto a quanto affermato nella sentenza sez. unite del 21 giugno 1989, ha escluso che l'apposizione sul parabrezza dell'autovettura del certificato assicurativo falsificato integri gli estremi del reato di truffa.

A tanto la Cassazione giunge mediante le suddette argomentazioni:

- a. nel reato di truffa è presente seppur implicitamente la disposizione patrimoniale (essa deriva, cioè è determinata dall'errore indotto, e costituisce la causa del profitto e del danno ingiusto).
- b. Nella condotta descritta nella fattispecie concreta manca un qualsiasi atto dispositivo da parte dell'ipotetica vittima, che nel caso de qua sarebbe rappresentata dalla amministrazione. Infatti, non è configurabile un atto di disposizione patrimoniale seppur con i connotati omissivi (in astratto ipotizzabile) nel non aver potuto gli agenti di controllo contestare l'evasione tributaria e tanto meno nel fatto che l'erario abbia subito una inadempienza da parte dell'agente truffatore.
- c. Difetta, ancora, la sequenza tipica della truffa: artificio-induzione in errore – profitto. XXXX non consegue, infatti il profitto dopo aver indotto in errore gli agenti di controllo con l'alterazione del contrassegno assicurativo, ma per il fatto stesso di aver tenuto una condotta atta ad eludere l'accertamento dell'infrazione amministrativa. A tale profitto non consegue un danno erariale, inteso come diminuzione patrimoniale. Il profitto conseguito dal XXXX è quello derivante dall'aver circolato senza copertura assicurativa, ma tale fatto è "neutro" (espressione utilizzata dagli ermellini) agli effetti di un ipotetico danno erariale. Ovvero, concretamente, non pagare l'assicurazione di un veicolo non produce, come diversamente vorrebbe l'ipotesi astratta della truffa, lo spostamento di risorse economiche dal soggetto truffato (ipoteticamente l'amministrazione) all'autore della condotta.